

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 14**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BATTAGLIA)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO BOSO

senatore all'epoca dei fatti

procedimento penale n. 786/96 R.G. GIP pendente presso il Tribunale di Bolzano per il reato di cui agli
articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza

il 10 ottobre 1997

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 giugno 1997 il signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione al procedimento penale n. 786/96 R.G.GIP pendente presso il Tribunale di Bolzano per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa). Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 18 giugno 1997.

La Giunta ha esaminato la suddetta richiesta il 15 luglio ed il 30 settembre 1997. Nella seduta del 15 luglio la Giunta ha ascoltato il signor Erminio Boso, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento ed ha deliberato di richiedere gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria, che ha provveduto a trasmetterli l'11 agosto scorso.

* * *

Il procedimento si è aperto a seguito della querela presentata dal dottor Antonio Fojadelli, magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Venezia, a causa delle affermazioni dell'allora senatore Boso contenute in un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano «Il Corriere delle Alpi» il 20 gennaio 1996. Le dichiarazioni rese dal signor Erminio Boso alla stampa contenevano critiche sull'operato del dottor Fojadelli in ordine alla conduzione delle indagini relative all'espandersi della mafia in Veneto e sono di seguito riportate come risultano dalla richiesta di rinvio a giudizio: «Appena rientro a Roma faccio un esposto denuncia al Ministro di grazia e giustizia contro Fortunati, Fojadelli e Dalla Chiesa: è inaccettabile che non si siano precipitati a verbaliz-

zare quanto Farina aveva da dire... È tutto chiaro, ora capisco perchè gli è stata tolta la scorta. Loro non sono lì per combattere la mafia, non fanno paura a nessuno. Come del resto quelli della DIA che sono stati finalmente rimandati a casa... Non spetta a me stabilire se Farina è attendibile o meno. Io so soltanto che lui ha qualcosa da dire, che i magistrati lo sanno ma non si sono mai degnati di verbalizzare le sue dichiarazioni... Ma i magistrati che dovrebbero indagare sull'affare multiproprietà si sono macchiati di un grave reato: quello di omissione in atti di ufficio... Fojadelli aveva in mano quella lettera e non si è mosso. Lo so per certo. Credo che un comportamento del genere sia inaccettabile».

Il signor Erminio Boso, nella sua audizione presso la Giunta, ha ricondotto le dichiarazioni rese alla stampa sul dottor Fojadelli alla sua attività di membro della Commissione antimafia, ricordando le numerose interrogazioni ed interpellanze presentate sull'amministrazione della giustizia in Veneto e sui problemi legati alla penetrazione del fenomeno mafioso in tale regione.

La Giunta ha svolto un approfondito dibattito nel corso del quale numerosi commissari hanno sottolineato come le critiche che il signor Boso ha rivolto al dottor Fojadelli abbiano come causa il mancato interrogatorio, da parte dello stesso dottor Fojadelli, di un testimone - tale signor Farina - la cui deposizione, a giudizio dell'ex senatore Boso, avrebbe potuto arricchire l'indagine di elementi utili.

È opinione della Giunta e dello stesso scrivente che tale questione specifica non può essere considerata riconducibile all'attività parlamentare svolta dall'ex senatore Boso. Nell'articolo di stampa in questione non viene infatti affrontata soltanto la que-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stione del funzionamento dell'amministrazione giudiziaria in Veneto - in ordine alla quale si potrebbe ipotizzare un collegamento con l'attività di sindacato ispettivo svolta dal signor Boso nella XII legislatura attraverso la presentazione di numerose interrogazioni e interpellanze - bensì sono sottoposti a dura critica aspetti specifici delle indagini svolte da un magistrato (nella specie, la decisione di non interrogare un teste), riguardanti scelte che sono di esclusiva competenza dello stesso ed in merito alle quali non risultano peraltro svolti rilievi nelle in-

terrogazioni parlamentari dello stesso *ex* senatore Boso. Mancando, quindi, un collegamento strumentale tra le dichiarazioni rese e la funzione parlamentare, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BATTAGLIA, *relatore*

